

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti** 1
- * **Regolamento (CE) n. 2028/97 del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che fissa la quota di cereali che la Comunità deve fornire in base alla convenzione sull'aiuto alimentare del 1995** 4
- * **Regolamento (CE) n. 2029/97 della Commissione, del 16 ottobre 1997, che fissa le rese medie di olive e di olio delle ultime quattro campagne 1992/1993-1995/1996** 5
- Regolamento (CE) n. 2030/97 della Commissione, del 16 ottobre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 18
- Regolamento (CE) n. 2031/97 della Commissione, del 16 ottobre 1997, che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti 26
- Regolamento (CE) n. 2032/97 della Commissione, del 16 ottobre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 27
- Regolamento (CE) n. 2033/97 della Commissione, del 16 ottobre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 29
- Regolamento (CE) n. 2034/97 della Commissione, del 16 ottobre 1997, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso 31
- Regolamento (CE) n. 2035/97 della Commissione, del 16 ottobre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97 32
- Regolamento (CE) n. 2036/97 della Commissione, del 16 ottobre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97 33

Regolamento (CE) n. 2037/97 della Commissione, del 16 ottobre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97	34
Regolamento (CE) n. 2038/97 della Commissione, del 16 ottobre 1997, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97	35
Regolamento (CE) n. 2039/97 della Commissione, del 16 ottobre 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	36

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/667/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 37

97/668/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 38

97/669/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 39

97/670/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 40

97/671/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 41

97/672/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi** 42



97/673/CE:	
* Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	43
97/674/CE:	
* Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	44
97/675/CE:	
* Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	45
97/676/CE:	
* Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	46
97/677/CE:	
* Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	47
97/678/CE:	
* Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	48
97/679/CE:	
* Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	49
97/680/CE:	
* Decisione della Commissione, dell'8 ottobre 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	50

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2027/97 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1997

sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che, nel contesto della politica comune dei trasporti, è necessario migliorare il livello di protezione dei passeggeri coinvolti in incidenti aerei;
- (2) considerando che il regime della responsabilità in caso di incidenti è disciplinato dalla convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, ovvero dalla convenzione stessa emendata all'Aia il 28 settembre 1955 e dalla convenzione di Guadalajara del 18 settembre 1961 a seconda della convenzione applicabile nella fattispecie, ognuna di esse, laddove applicabile, menzionata in prosieguo come «convenzione di Varsavia»; che la convenzione di Varsavia è applicata a livello mondiale a beneficio sia dei passeggeri che dei vettori aerei;
- (3) considerando che il limite massimo di responsabilità fissato dalla convenzione di Varsavia è troppo basso rispetto alle condizioni economiche e sociali attuali e determina spesso lunghe vertenze giudiziarie che danneggiano l'immagine dei trasporti aerei; che di conseguenza gli Stati membri hanno aumentato in vario modo il limite massimo di responsabilità determinando così condizioni di trasporto diverse nel mercato interno dell'aviazione;

(4) considerando inoltre che la convenzione di Varsavia si applica soltanto ai trasporti internazionali; che nel mercato interno dell'aviazione è stata eliminata la distinzione tra trasporto nazionale ed internazionale; che è pertanto opportuno avere il medesimo livello e il medesimo tipo di responsabilità sia nei trasporti nazionali che in quelli internazionali;

(5) considerando che si avverte da tempo l'esigenza di un riesame e di una revisione completi della convenzione di Varsavia che rappresenterebbero a lungo termine una risposta più uniforme e applicabile, a livello internazionale, alla questione della responsabilità dei vettori aerei in caso di incidenti; che gli sforzi per aumentare i limiti massimi di responsabilità imposti dalla convenzione di Varsavia dovrebbero continuare attraverso negoziati multilaterali;

(6) considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, è auspicabile un'azione comunitaria per una completa armonizzazione del settore della responsabilità dei vettori aerei e che tale azione potrebbe fungere da linea di orientamento per migliorare la protezione dei passeggeri su scala mondiale;

(7) considerando che è opportuno eliminare qualsiasi limite monetario di responsabilità ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 della convenzione di Varsavia e qualsiasi altro limite legale o contrattuale, in conformità delle attuali tendenze internazionali;

(8) considerando che, per evitare che le vittime di incidenti non siano indennizzate, i vettori aerei comunitari, relativamente alle richieste di risarcimento danni da morte, ferite o altre lesioni personali subite da un passeggero ai sensi dell'articolo 17 della convenzione di Varsavia, dovrebbero rinunciare ad avvalersi della difesa di cui all'articolo 20, paragrafo 1 della convenzione di Varsavia fino ad un certo limite massimo;

(9) considerando che i vettori aerei comunitari possono essere esonerati dalla loro responsabilità qualora sia accertato che la negligenza del passeggero interessato ha contribuito al danno;

⁽¹⁾ GU C 104 del 10. 4. 1996, pag. 18 e GU C 29 del 30. 1. 1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 212 del 22. 7. 1996, pag. 38.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 settembre 1996 (GU C 320 del 28. 10. 1996, pag. 30), posizione comune del Consiglio del 24 febbraio 1997 (GU C 123 del 21. 4. 1997, pag. 89) e decisione del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 (GU C 182 del 16. 6. 1997).

- (10) considerando che è necessario precisare gli obblighi del presente regolamento alla luce dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei⁽¹⁾; che a tale proposito i vettori aerei comunitari dovrebbero essere assicurati fino a copertura di un certo limite massimo previsto nel presente regolamento;
- (11) considerando che i vettori aerei comunitari dovrebbero sempre avere titolo a rivalersi contro terzi;
- (12) considerando che il versamento sollecito di anticipi può rappresentare un aiuto considerevole per i passeggeri feriti o le persone fisiche aventi titolo ad indennità al fine di far fronte alle spese immediate conseguenti ad un incidente aereo;
- (13) considerando che le norme relative alla natura e alla limitazione della responsabilità in caso di morte, ferite o altre lesioni personali subite da un passeggero fanno parte delle condizioni di trasporto contenute nel contratto di trasporto aereo tra il vettore e il passeggero; che al fine di ridurre il rischio di distorsioni della concorrenza i vettori aerei dei paesi terzi dovrebbero informare adeguatamente i passeggeri delle loro condizioni di trasporto;
- (14) considerando che è opportuno e necessario che i limiti monetari indicati nel presente regolamento siano riveduti per tener conto dell'evoluzione della situazione economica e degli sviluppi in sede internazionale;
- (15) considerando che l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) è attualmente impegnata nella revisione della convenzione di Varsavia; che nell'attesa dei risultati di detta revisione, la Comunità aumenterà, mediante azioni temporanee, la protezione dei passeggeri; che dopo la revisione della convenzione da parte dell'ICAO, il Consiglio dovrebbe riesaminare il presente regolamento con la massima sollecitudine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi dei vettori aerei comunitari verso i passeggeri relativamente alla responsabilità in caso di incidenti per danni da morte o ferite di un passeggero o di qualsiasi altra lesione personale subita da un passeggero se l'incidente che ha provocato il danno è avvenuto a bordo dell'aeromobile o nel corso delle operazioni di imbarco o di sbarco.

Il presente regolamento precisa inoltre determinati requisiti assicurativi per i vettori aerei comunitari.

Il presente regolamento stabilisce inoltre determinati requisiti relativamente alle informazioni che debbono fornire i vettori aerei stabiliti al di fuori della Comunità che operano da, per o all'interno della Comunità.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- «vettore aereo», qualsiasi impresa di trasporti munita di valida licenza d'esercizio;
 - «vettore aereo comunitario», qualsiasi vettore aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 2407/92;
 - «persona avente titolo ad indennità», il passeggero o qualsiasi persona avente titolo a richiedere il risarcimento per quel passeggero, secondo il diritto applicabile;
 - «ecu», l'unità di conto adottata in occasione della fissazione del bilancio generale delle Comunità europee, ai sensi degli articoli 207 e 209 del trattato;
 - «DSP», i diritti speciali di prelievo quali sono definiti dal Fondo monetario internazionale;
 - «convenzione di Varsavia», la convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, o la convenzione di Varsavia come modificata all'Aia il 28 settembre 1955 e la convenzione addizionale di Guadalajara del 18 settembre 1961 laddove applicabili al contratto di trasporto di passeggeri, nonché l'insieme dei vigenti strumenti internazionali che la integrano e sono ad essa connessi.
2. Le nozioni contenute nel presente regolamento che non sono definite nel paragrafo 1 sono equivalenti a quelle usate nella convenzione di Varsavia.

Articolo 3

- La responsabilità del vettore aereo comunitario per i danni da morte, ferite o qualsiasi altra lesione personale subita da un passeggero in caso di incidente non è soggetta ad alcun limite finanziario, sia esso stabilito dalla legge, da una convenzione o in via contrattuale.
 - L'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2407/92 è inteso come l'obbligo del vettore aereo comunitario ad essere assicurato fino a copertura del limite di responsabilità previsto dal paragrafo 2 e, al di là di tale limite, fino ad un livello ragionevole.
- Per i danni fino a concorrenza di un importo pari all'equivalente in ecu di 100 000 DSP in vettori aerei comunitari non possono escludere o limitare la loro responsabilità provando che essi ed i loro dipendenti hanno adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno o che era loro impossibile adottarle.

⁽¹⁾ GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, se il vettore aereo comunitario dimostra che la negligenza del passeggero ferito o deceduto ha provocato il danno o ha contribuito al danno, esso può essere esonerato totalmente o in parte dalla sua responsabilità, secondo il diritto applicabile.

Articolo 4

In caso di morte, ferite o di qualsiasi altra lesione personale subita dal passeggero in caso di incidente, il presente regolamento non

- a) implica che un vettore aereo comunitario sia l'unico responsabile tenuto a risarcire i danni, né
- b) limita il diritto un vettore comunitario di agire per ottenere contributi o risarcimenti da altre parti, secondo il diritto applicabile.

Articolo 5

1. Il vettore aereo comunitario deve senza indugio, e comunque entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente titolo ad indennità, provvedere agli anticipi di pagamento che si rendano necessari per far fronte ad immediate necessità economiche ed in proporzione al danno subito.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di morte gli anticipi non saranno inferiori all'equivalente in ecu di 15 000 DSP per passeggero.

3. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base della responsabilità del vettore aereo comunitario, ma non è restituito, salvo nei casi previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, o in circostanze in cui venga successivamente dimostrato che il beneficiario dell'anticipo di pagamento ha provocato il danno o contribuito ad esso con la sua negligenza o non è la persona avente titolo ad indennità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1997.

Articolo 6

1. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 devono essere inserite nelle condizioni di trasporto del vettore aereo comunitario.

2. A loro richiesta, sono fornite ai passeggeri adeguate informazioni sulle disposizioni degli articoli 3 e 5 presso le agenzie di viaggio del vettore aereo comunitario, le agenzie di viaggio e gli sportelli di registrazione e presso i punti di vendita. Il biglietto, o un documento ad esso equivalente, contiene una sintesi di tali disposizioni in linguaggio chiaro e comprensibile.

3. I vettori aerei stabiliti al di fuori della Comunità che operano da, per o all'interno della Comunità e che non applicano le disposizioni degli articoli 3 e 5 devono informare espressamente e chiaramente i passeggeri di tale situazione al momento dell'acquisto del biglietto presso le agenzie del vettore aereo, le agenzie di viaggio o gli sportelli di registrazione situati nel territorio di uno Stato membro. I vettori aerei forniscono ai passeggeri un modulo che riporta le loro condizioni. Il fatto che solo il limite massimo di responsabilità sia indicato sul biglietto o su un documento equivalente non costituisce un'informazione sufficiente.

Articolo 7

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione redige una relazione sull'applicazione del regolamento che tenga conto tra l'altro dell'evoluzione della situazione economica e degli sviluppi intervenuti in sede internazionale. Tale relazione può essere corredata di proposte di revisione del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore un anno dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il presidente

M. DELVAUX-STEHRES

REGOLAMENTO (CE) N. 2028/97 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 1997

che fissa la quota di cereali che la Comunità deve fornire in base alla convenzione sull'aiuto alimentare del 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21,
vista la proposta della Commissione⁽²⁾,
visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,
considerando che la convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, che è stata conclusa per un periodo di tre anni, si applica provvisoriamente nella Comunità a decorrere dal 1° luglio 1995; che il regolamento (CE) n. 1292/96 è entrato in vigore soltanto l'8 luglio 1996;
considerando che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1292/96, il Consiglio fissa la quota a carico della Comunità dell'importo globale dell'aiuto in cereali previsto dalla convenzione sull'aiuto alimentare quale contributo totale della Comunità e degli Stati membri;
considerando che l'articolo 21, paragrafo 2 stabilisce che la Commissione assicura il coordinamento della Comu-

nità e degli Stati membri in merito alla fornitura dell'aiuto in cereali a titolo della convenzione sull'aiuto alimentare e fa sì che il contributo totale della Comunità e degli Stati membri sia almeno pari ai quantitativi previsti dalla convenzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Del quantitativo di 1 755 000 tonnellate di cereali che rappresenta il contributo annuo minimo per il quale si sono impegnati la Comunità e gli Stati membri in base alla convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, la quota della Comunità è pari a 983 800 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 112 del 10. 4. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU C 167 del 2. 6. 1997.

REGOLAMENTO (CE) N. 2029/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1997****che fissa le rese medie di olive e di olio delle ultime quattro campagne
1992/1993-1995/1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 1,

considerando che, ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione per gli olivicoltori che producono meno di 500 kg di olio d'oliva, l'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che la Commissione stabilisce, per la campagna in corso, le rese medie di olive e di olio delle ultime quattro campagne;

considerando che è opportuno fissare le rese per zone omogenee, conformemente alle definizioni di cui al rego-

lamento (CEE) n. 1934/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1968/96⁽⁶⁾, e tenuto conto degli adattamenti apportati dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1840/94⁽⁷⁾, (CE) n. 2658/95⁽⁸⁾ e (CE) n. 1968/96 eccettuati i comuni che hanno rese diverse da quelle della zona di cui fanno parte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato figurano le medie delle rese di olive e di olio delle ultime quattro campagne 1992/1993-1995/1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 67 del 25. 3. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 21. 7. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 261 del 15. 10. 1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 28. 7. 1994, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 273 del 16. 11. 1995, pag. 24.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Rendimiento medio en aceitunas y en aceite de oliva durante las campañas de 1992/93 a 1995/96

Gennemsnitsudbyttet i oliven og olie i produktionsårene 1992/93 til 1995/96

Durchschnittsertrag an Oliven und Öl in den Wirtschaftsjahren 1992/93 bis 1995/96

Μέση απόδοση σε ελιές και σε ελαιόλαδο κατά τη διάρκεια των περιόδων εμπορίας 1992/93 έως 1995/96

Average yields of olives and olive oil in the 1992/93 to 1995/96 marketing years

Rendements moyens en olives et en huile au cours des campagnes 1992/1993 à 1995/1996

Rese medie d'olive e di olio d'oliva nel corso delle campagne 1992/93-1995/96

Gemiddeld rendement aan olijven en olijfolie tijdens de verkoopseizoenen van 1992/1993 tot en met 1995/1996

Rendimento médio em azeitonas e em óleo durante as campanhas de 1992/1993 a 1995/1996

Oliivien ja öljyn keskimääräiset tuotokset markkinointivuosina 1992/93 – 1995/96

Genomsnittliga skördar av oliver och olja för regleringsåren 1992/93 – 1995/96

(1)	(2)	(3)	(4)
Ayuntamientos / Provincia	Zona	kg aceitunas/árbol	kg aceite/100 kg aceitunas
Kommune / Provins	Zone	kg oliven/træ	kg olie/100 kg oliven
Gemeinde / Provinz	Zone	kg Oliven/Baum	kg Öl/100 kg Oliven
Κοινότητα / Επαρχία	Ζώνη	kg ελαιοκάρπου/δένδρο	kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου
Commune / Province	Zone	Olives kg/tree	Oil kg/100 kg olives
Communes / Province	Zone	kg olives/arbre	kg huile/100 kg olives
Comune / Provincia	Zona	kg olive/albero	kg olio/100 kg olive
Gemeenten / Provincie	Zone	kg olijven/boom	kg olie/100 kg olijven
Municípios / Província	Zona	kg azeitonas/árvore	kg azeite/100 kg azeitonas
Kunta / Maakunta	Alue	kg oliiveja/puu	kg öljyä/100 kg oliiveja
Kommun / provins	Zon	kg oliver/träd	kg olja/100 kg oliver

ESPAÑA — SPANIEN — SPANIEN — ΙΣΠΑΝΙΑ — SPAIN — ESPAGNE — SPAGNA —
SPANJE — ESPANHA — ESPANJA — SPANIEN

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ÁLAVA				ALICANTE			
	1	10,8	24,5		1	14,3	23,4
					2	8,9	23,0
ALBACETE					3	9,1	22,7
	1	5,9	21,0		4	18,3	20,3
	2	5,9	21,1	ALMERÍA	5	17,2	19,8
	3	7,6	20,9		1	16,4	22,3
	4	5,6	21,6	ÁVILA			
	5	5,0	21,5		1	14,0	18,4
	6	6,7	21,6		2	13,3	16,5
	7	8,5	21,3		3	14,8	17,0
					4	7,1	18,6

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
BADAJOS				CÓRDOBA			
	1	7,9	20,8		1	7,8	18,5
	2	9,1	20,8		2	18,9	18,8
	3	12,5	20,5		3	21,0	19,7
	4	5,8	20,3		4	22,7	20,7
	5	9,3	21,1	CUENCA			
	6	5,8	19,4		1	5,1	19,1
BALEARES					2	4,3	19,6
	1	4,0	29,5		3	4,4	21,0
	2	5,9	29,0		4	6,8	19,7
	3	6,8	31,3		5	6,6	20,1
	4	6,8	31,3		6	6,3	19,0
BARCELONA				GERONA			
	1	21,0	19,3		1	15,8	18,1
	2	15,5	18,9	GRANADA			
	3	15,8	17,0		1	14,1	22,3
	4	17,0	19,9	GUADALAJARA			
	5	19,5	20,8		1	3,6	19,3
CÁCERES					2	3,0	19,2
	1	4,9	12,3		3	3,5	19,3
	2	8,1	14,8		4	3,9	19,3
	3	8,5	20,4	HUELVA			
	4	8,5	16,3		1	5,7	20,0
	5	11,3	18,8		2	15,9	20,2
	6	7,3	16,4	HUESCA			
CÁDIZ					1	6,5	21,7
	1	10,6	19,0		2	7,1	21,9
CASTELLÓN				ALBERO ALTO			
	1	12,4	21,5			4,0	23,1
	2	14,3	21,2		3	8,5	20,7
	3	9,8	22,9		4	3,9	22,5
CIUDAD REAL					5	14,9	18,3
	1	6,1	22,6	AGUERO R		15,8	19,4
	2	7,3	22,2	ALBERUELA DE TUBO R		12,1	19,6
	3	10,2	21,9	ALTORRÍCÓN R		14,9	19,1
	4	3,2	20,1	BALDELLOU R		15,8	19,4
	5	7,7	21,8	BALLOBAR R		15,8	19,4
	6	12,0	22,0	CASTEJÓN DEL PUENTE R		15,8	19,4
				ESTADA R		15,8	19,4
				LANAJA R		15,8	19,4
				LOARRE R		8,5	22,7
				VALFARTA R		15,8	19,4

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
JAÉN				TARRAGONA			
	1	20,6	20,0		1	11,0	20,8
	2	13,8	20,3		2	8,8	19,3
	3	22,3	21,6		3	14,0	22,4
	4	21,3	20,2		4	17,5	19,6
	5	22,6	20,6		5	23,5	18,9
LA RIOJA					6	17,5	20,3
	1	7,2	22,9		7	35,5	17,9
LLEIDA				TERUEL			
	1	7,0	20,1		1	6,3	23,0
	2	7,1	20,2		2	5,6	22,4
	3	7,1	18,9		3	4,3	21,0
	4	6,1	18,5		4	24,0	20,8
	5	6,5	20,5	JATIEL R		23,0	21,7
	6	5,8	18,2	PORTELLADA R, LA		22,0	21,1
	7	7,4	18,9	TORRE DEL COMPTE R		23,0	21,7
MADRID				TOLEDO			
	1	5,4	20,7		1	6,5	19,6
MÁLAGA					2	7,5	21,3
	1	9,8	21,3		3	10,2	22,0
	2	19,9	19,9		4	7,6	21,8
MURCIA					5	11,3	21,8
	1	9,8	23,9		6	10,9	23,7
	2	14,5	22,6		7	10,1	22,8
	3	7,5	21,8	VALENCIA			
	4	12,5	21,1		1	12,0	21,7
	5	6,8	20,6		2	13,3	21,8
NAVARRA					3	12,5	21,8
	1	7,1	20,2		4	11,3	22,8
BUÑUEL					5	10,0	22,6
		7,9	20,3	ZAMORA			
	2	7,4	22,9		1	8,1	10,7
BARASOAIN				ZARAGOZA			
		6,1	24,5		1	3,8	21,1
LEOZ						3,0	21,3
		6,1	24,5	TAUSTE			
LUQUIN					2	3,8	21,5
		6,1	24,5		3	3,4	21,4
OLEJUA				MONEGRILLO			
		6,1	24,5			2,5	22,5
ORISOAIN					4	7,0	21,0
		6,1	24,5	MALLEN R		8,0	24,1
VIUDARRETA				TORRELLAS R		8,0	24,1
		5,0	25,9		5	7,3	20,9
SALAMANCA				ALFAMEN R		10,0	22,7
	1	7,7	14,6	ALPARTIR R		7,5	21,4
	2	7,4	17,1	COSUENDA R		6,8	21,2
SEVILLA				PLASENCIA DE JALON R		10,0	22,7
	1	13,7	20,2		6	8,8	20,5
	2	4,2	21,5				
	3	14,5	19,4				

FRANCIA — FRANKRIG — FRANKREICH — ΓΑΛΛΙΑ — FRANCE — FRANCE —
FRANCIA — FRANKRIJK — FRANÇA — RANSKA — FRANKRIKE

(1)	(2)	(3)	(4)
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE			
	6	7,7	20,2
	8	8,1	21,3
ALPES-MARITIMES			
	8	8,1	21,3
ARDÈCHE			
	3	6,9	17,8
AUDE			
	1	2,3	15,4
	2	3,3	16,9
BOUCHES-DU-RHÔNE			
	5	5,2	17,8
	7	6,3	15,5
CORSE DU SUD			
	9	4,4	22,8
DRÔME			
	4	6,0	24,4

(1)	(2)	(3)	(4)
GARD			
	3	6,9	17,8
	5	5,2	17,8
HAUTE-CORSE			
	9	4,4	22,8
HÉRAULT			
	2	3,3	16,9
LOZÈRE			
	3	6,9	17,8
PYRÉNÉES-ORIENTALES			
	1	2,3	15,4
VAR			
	7	6,3	15,5
	8	8,1	21,3
VAUCLUSE			
	4	6,0	24,4
	5	5,2	17,8

GRECIA — GRÆKENLAND — GRIECHENLAND — ΕΛΛΑΔΑ — GREECE — GRÈCE —
GRECIA — GRIEKENLAND — GRÉCIA — KREIKKA — GREKLAND

(1)	(2)	(3)	(4)
ΑΘΗΝΑΙ			
	1	11,0	17,0
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ			
	1	14,0	17,0
	2	9,8	18,0
	3	14,8	19,3
	4	15,0	18,0
	5	13,0	17,0
	6	16,3	17,5
	7	7,5	12,5
	8	20,0	19,3
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ			
	1	10,0	17,8
ΒΑΡΗ		6,8	12,8
ΒΟΥΛΑ		6,8	12,8
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ		6,0	20,0
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ			
	1	18,9	20,0
	2	15,8	19,9
	3	12,6	19,2

(1)	(2)	(3)	(4)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ			
	1	14,8	17,5
	2	13,5	22,5
	3	9,3	21,3
	4	14,8	18,3
	5	7,3	19,8
	6	7,3	21,0
	7	13,3	19,0
	8	13,3	19,3
	9	8,8	19,3
	10	6,3	19,3
	11	4,3	19,8
	12	6,8	19,8
	13	3,8	20,0
	14	5,0	20,3
	15	6,3	22,0
	16	8,5	19,0
	17	5,5	19,0
	18	3,5	19,0
	19	4,0	20,0
	20	1,3	20,5

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ΑΡΤΑΣ				ΖΑΚΥΝΘΟΥ			
	1	7,5	14,8		1	22,5	21,8
	2	5,8	14,3		2	24,3	19,8
	3	6,5	13,8		3	25,3	17,5
ΑΧΑΪΑΣ				ΗΛΕΙΑΣ			
	1	16,5	20,5		1	16,8	16,3
	2	17,5	17,3		2	11,5	18,3
	3	10,3	17,5		3	16,0	14,8
ΒΟΙΩΤΙΑΣ				ΗΜΑΘΙΑΣ			
	1	7,8	19,0		1	11,5	15,3
	2	6,0	19,0		2	7,8	16,3
	3	5,3	18,3	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ			
	4	7,0	19,5		1	15,8	22,3
	5	7,0	19,0		2	13,0	20,3
	6	5,8	19,3		3	17,0	20,3
ΔΡΑΜΑΣ					4	15,8	20,5
	1	10,5	16,5		5	14,8	22,0
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ					6	15,5	20,8
	1	8,3	17,5		7	10,8	28,0
	2	8,0	15,0		8	11,5	28,8
	3	7,3	15,5	ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ			
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ					1	19,5	19,8
	1	12,3	16,3		2	18,0	21,3
	2	13,3	14,5		3	11,5	17,0
	3	13,5	15,5	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ			
ΕΒΡΟΥ					1	7,8	17,3
	1	10,8	20,0		2	6,3	16,5
	2	6,0	17,0		3	5,3	15,8
ΕΥΒΟΙΑΣ				ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ			
	1	5,3	21,8		1	5,3	16,5
	2	3,2	23,5	ΚΑΒΑΛΑΣ			
	3	4,6	24,3		1	5,8	19,3
	4	2,1	25,0		2	5,5	19,3
	5	11,0	23,0		3	8,8	20,5
	6	11,0	19,5		4	11,0	19,3
	7	8,0	24,0		5	9,5	18,0
	8	4,2	24,8		6	9,5	17,8
	9	8,3	19,8	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ			
	10	6,1	19,8		1	5,4	13,9
	11	5,5	18,0	ΚΕΡΚΥΡΑΣ			
	12	7,3	17,8		1	18,3	22,5
	13	8,3	17,8	ΚΕΦΑΛΩΝΙΑΣ			
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ					1	22,3	16,8
	1	7,0	15,0		2	17,5	18,8

(1)	(2)	(3)	(4)
ΚΙΑΚΙΣ			
	1	10,0	18,0
	2	10,0	18,0
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ			
	1	11,0	19,3
	2	14,8	19,5
	3	16,0	19,5
	4	16,0	20,8
	5	14,0	20,8
	6	15,0	20,3
	7	12,0	20,0
	8	14,3	18,5
ΚΥΚΛΑΔΩΝ			
	1	8,0	20,3
	2	5,8	13,8
	3	6,0	15,5
	4	4,3	8,5
	5	13,0	18,8
	6	8,0	16,5
	7	11,3	20,5
	8	7,5	15,8
ΛΑΚΩΝΙΑΣ			
	1	4,3	17,8
	2	9,3	20,8
	3	10,3	22,3
	4	8,8	20,3
	5	10,5	21,0
	6	7,5	20,5
	7	10,3	19,3
	8	14,5	19,0
	9	13,8	22,5
ΛΑΡΙΣΗΣ			
	1	11,5	15,0
	2	5,3	15,3
	3	3,0	15,3
	4	5,0	15,0
ΛΑΣΙΘΙΟΥ			
	1	20,3	22,8
	2	12,8	20,8
ΛΕΣΒΟΥ			
	1	7,3	25,7
	2	4,4	25,2
	3	3,2	25,6
	4	8,1	25,5
	5	6,7	23,1
	6	5,8	22,1
	7	5,6	25,9

(1)	(2)	(3)	(4)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ			
	1	12,0	21,0
	2	9,0	21,5
	3	7,5	22,5
	4	5,3	22,8
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ			
	1	7,0	19,0
	2	8,0	17,0
	3	8,3	15,5
	4	6,5	16,8
	5	4,3	18,3
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ			
	1	9,3	20,3
	2	7,3	21,5
	3	5,5	23,5
	4	18,0	17,8
	5	17,5	18,3
	6	15,0	17,0
	7	18,0	17,5
	8	17,5	18,0
	9	14,5	18,8
	10	23,0	18,0
ΚΑΡΥΕΣ			
ΜΥΡΟ			
	11	18,3	17,3
	12	16,5	17,8
	13	14,0	18,0
	14	13,5	18,0
ΞΑΝΘΗΣ			
	1	8,0	18,3
ΠΕΙΡΑΙΑΣ			
	1	9,3	19,5
	2	5,3	18,8
	3	10,0	17,5
	4	8,8	16,0
	5	8,3	18,0
	6	8,0	20,0
	7	6,5	13,0
ΠΕΛΛΗΣ			
	1	17,8	15,8
	2	18,3	15,3
ΠΕΡΙΑΣ			
	1	11,5	17,0
ΠΑΛΑΙΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΝ			
	2	10,5	16,8
	2	9,3	16,5
	3	6,0	14,3

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
ΠΡΕΒΕΖΗΣ				ΤΡΙΚΑΛΩΝ			
	1	12,8	16,5		1	11,5	16,0
	2	17,3	16,9	ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ			
	3	18,8	19,3		1	13,3	16,0
	4	11,8	13,5		2	11,3	17,3
	5	11,8	14,3		3	10,8	16,8
	6	9,0	13,8		4	10,0	18,5
	7	9,0	14,6		5	10,0	17,0
ΡΕΘΥΜΝΟΥ				ΦΩΚΙΔΟΣ			
	1	14,8	26,3		1	16,5	15,5
	2	11,5	26,0		2	14,5	18,5
	3	10,5	26,3		3	17,0	17,8
	4	7,8	24,8		4	8,0	18,5
	5	11,3	25,3		5	5,8	19,0
	6	17,5	23,5		6	3,3	18,3
	7	16,3	23,5		7	2,0	16,8
	8	15,8	25,5	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ			
	9	11,5	24,5		1	8,5	21,0
	10	6,8	26,5		2	10,5	20,3
	11	18,0	27,8		3	7,3	20,8
	12	6,8	27,8		4	6,3	21,3
	13	8,3	25,8		5	5,8	21,8
	14	7,8	25,3		6	6,3	21,8
	15	11,5	25,0		7	3,3	20,8
	16	5,5	26,0		8	4,5	21,5
	17	6,0	22,0	ΧΑΝΙΩΝ			
	18	4,0	23,8		1	16,5	19,5
	19	9,8	23,3		2	14,0	20,0
	20	9,5	25,0		3	13,0	21,8
ΡΟΔΟΠΗΣ					4	20,0	21,0
	1	6,3	20,0		5	14,5	20,5
ΣΑΜΟΥ					6	14,0	21,8
	1	8,3	23,8		7	17,8	22,5
	2	7,5	23,8		8	14,5	25,5
	3	7,3	23,8		9	9,5	23,8
	4	6,5	23,8		10	18,8	21,0
	5	7,0	23,8		11	18,3	20,5
	6	6,3	23,8		12	20,3	23,0
	7	5,3	23,8		13	17,3	20,8
	8	4,5	23,8		14	13,5	24,8
	9	4,5	23,8		15	20,5	20,5
	10	5,0	23,8		16	19,3	21,5
	11	5,3	23,8		17	11,8	25,3
ΣΕΡΡΩΝ				ΧΙΟΥ			
	1	8,8	17,5		1	5,8	23,5
					2	3,8	24,5
					3	5,5	23,5

ITALIA — ITALIEN — ITALIEN — ITAALIA — ITALY — ITALIE — ITALIA — ITALIÈ —
 ITÁLIA — ITALIA — ITALIEN

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
AGRIGENTO				BRINDISI			
	1	15,0	20,0		1	44,0	21,3
	2	20,8	20,0		2	40,3	18,0
ANCONA					3	38,8	14,8
	1	12,0	17,5		4	49,3	16,8
	2	17,3	17,5	CAGLIARI			
	3	16,8	16,8		1	15,5	17,8
AREZZO					2	14,0	17,8
	1	7,5	18,0		3	12,0	17,8
	2	4,8	15,3		4	10,8	17,8
ASCOLI PICENO				CALTANISSETTA			
	1	16,5	18,8		1	23,3	20,3
	2	15,0	19,0		2	15,5	20,3
AVELLINO					3	13,3	20,3
	1	14,5	17,3		4	13,0	20,5
	2	17,5	18,8		5	10,0	20,5
	3	17,5	18,5	CAMPOBASSO			
	4	15,0	18,3		1	18,3	18,3
	5	16,8	19,5		2	18,0	18,8
	6	20,8	19,5		3	13,8	18,5
BARI				CASERTA			
	1	41,3	20,5		1	17,8	18,5
	2	28,5	19,8		2	13,8	18,8
	3	23,8	19,5	CATANIA			
	4	20,3	19,5		1	23,5	19,5
	5	18,8	19,8		2	19,8	18,3
	6	16,0	18,8		3	17,0	18,3
	7	13,3	18,0	CATANZARO			
BENEVENTO					1	36,3	21,0
	1	21,5	18,0		2	23,8	20,5
	2	15,0	19,8		3	22,0	20,0
	3	14,5	19,3		4	16,8	21,5
BERGAMO					5	15,3	20,5
	1	8,5	16,5	CHIETI			
BRESCIA					1	8,8	17,8
	1	15,0	18,5		2	14,0	17,8
	2	13,3	17,5		3	15,8	17,8
	3	15,0	16,5		4	19,0	17,8
	4	6,0	15,0				
	5	8,3	19,5				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
COMO				GROSSETO			
	1	9,8	17,0		1	13,5	20,8
					2	8,8	16,5
COSENZA					3	9,5	17,8
	1	30,5	21,3		4	10,3	17,5
	2	19,3	21,3	IMPERIA			
	3	16,0	19,5		1	7,3	21,3
	4	16,8	19,3		2	5,8	21,3
	5	18,8	20,3		3	3,8	21,3
CROTONE				ISERNIA			
	1	17,5	21,5		1	9,5	19,8
	2	15,0	21,5		2	9,3	21,8
CIRÒ		15,8	20,5		3	10,0	20,0
CRUCOLI		17,5	20,8		4	11,0	21,0
PALLAGORIO		13,0	20,8	L'AQUILA			
ROCCABERNARDA		15,8	20,5		1	12,5	17,8
UMBRIATICO		13,0	20,8		2	10,5	19,5
	3	18,8	21,3		3	10,0	19,5
CACCURI		19,5	20,3	LA SPEZIA			
MESORACA		19,5	20,3		1	7,5	16,8
PETILIA POLICASTRO		21,3	20,5		2	6,0	17,3
SAVELLI		16,8	20,5		3	4,8	15,5
VERZINO		16,8	20,5	LATINA			
ENNA					1	12,0	19,0
	1	16,5	19,3		2	10,5	20,0
FIRENZE					3	7,5	18,8
	1	5,3	16,0		4	7,5	18,5
	2	7,0	16,8	LECCE			
	3	10,8	16,8		1	23,8	17,8
FOGGIA					2	31,3	16,5
	1	22,0	19,3		3	27,0	17,8
	2	31,5	17,5		4	23,8	17,3
	3	18,0	20,8		5	26,8	17,8
	4	13,3	20,3		6	27,8	16,5
FORLÌ					7	33,0	16,5
	1	20,3	16,5		8	27,5	17,8
FROSINONE					9	27,8	17,8
	1	11,0	17,5	LIVORNO			
	2	14,8	20,0		1	12,8	16,8
	3	7,8	20,5		2	17,5	17,5
	4	7,5	19,8		3	13,0	17,5
GENOVA					4	7,0	16,3
	1	4,8	18,3	LUCCA			
	2	4,8	18,3		1	6,0	16,3
					2	5,5	16,0

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
MACERATA	1	14,3	18,5	PESCARA	1	9,5	17,5
MASSA CARRARA	1	7,8	17,0		2	11,0	17,8
	2	4,8	19,0		3	19,8	17,5
MATERA	1	9,8	23,8		4	15,3	20,5
	2	18,5	20,5	PISA	1	8,3	16,5
	3	11,5	21,8		2	12,5	16,5
MESSINA	1	17,5	20,0		3	11,5	16,8
	2	12,8	23,0		4	9,8	15,5
	3	12,0	21,8	PISTOIA	1	9,3	15,8
	4	10,3	22,0		2	10,5	16,5
	5	9,0	20,3		3	10,0	17,0
	6	12,8	19,8	POTENZA	1	19,5	22,0
	7	9,8	22,0		2	16,5	19,5
	8	7,0	21,3		3	14,3	20,3
	9	8,3	22,0		4	12,0	16,5
NAPOLI	1	13,3	18,5	PRATO	1	5,3	16,0
	2	9,5	18,5		2	7,0	16,8
	3	7,5	18,5		3	10,8	16,8
NUORO	1	11,3	18,0	RAGUSA	1	22,0	18,5
	2	8,8	17,3		2	17,3	18,5
ORISTANO	1	19,3	17,5	RAVENNA	1	15,3	14,3
PADOVA	1	13,0	16,8	REGGIO CALABRIA	1	52,8	19,0
PALERMO	1	19,5	21,5		2	32,8	19,5
	2	15,0	21,0		3	39,0	19,5
	3	9,5	20,5		4	25,0	20,8
PERUGIA	1	10,8	17,0		5	23,5	21,5
	2	9,0	18,8		6	16,8	21,8
	3	8,0	19,8	RIETI	7	24,0	21,3
	4	7,3	19,0		1	2,3	19,0
PESARO	1	11,8	17,5		2	9,8	19,8
	2	10,8	17,5		3	14,5	20,0
	3	7,5	17,5	ROMA	1	7,5	19,8
	4	4,8	17,3		2	13,0	17,0
					3	16,3	19,5

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
SALERNO				TRENTO			
	1	10,0	18,5		1	13,8	19,8
	2	14,5	20,0	TREVISO			
	3	18,3	20,8		1	13,0	17,3
	4	18,8	20,8	TRIESTE			
	5	23,0	21,5		1	17,8	19,5
	6	28,8	19,0	VERONA			
	7	50,5	19,5		1	16,5	16,0
SASSARI					2	13,8	16,5
	1	16,0	19,3	VIBO VALENTIA			
	2	12,8	19,3		1	16,3	20,5
	3	11,0	19,0	FILADELFIA		27,0	21,0
SAVONA				FRANCAVILLA ANGITOLA		20,8	20,5
	1	6,5	20,5	PIZZO		18,3	21,3
SIENA				POLIA		20,8	20,5
	1	9,5	19,5		2	21,8	19,8
	2	7,0	18,0	ARENA		23,5	20,0
SIRACUSA				DASÀ		23,5	20,0
	1	17,0	19,3	DINAMI		23,5	20,0
	2	13,5	18,8	MONTEROSSO CALABRO		23,5	20,0
	3	22,5	19,0	PIZZONI		21,0	20,8
	4	16,5	19,0	SORIANO CALABRO		23,5	20,0
	5	18,0	19,0	VALLELONGA		21,0	20,8
TARANTO				VAZZANO		21,0	20,8
	1	21,8	18,8		3	23,8	20,8
	2	37,3	18,3	FILOGASO		24,5	19,8
	3	25,8	18,8	FRANCICA		32,5	20,5
	4	24,8	18,5	MAIERATO		26,3	20,0
	5	21,8	19,0	MILETO		32,5	20,5
TERAMO				ROMBIOLO		26,3	20,0
	1	12,8	19,5	ZUNGRI		24,5	19,8
	2	17,0	19,5		4	25,0	20,8
	3	19,8	18,8	BRIATICO		27,5	20,0
TERNI				CESSANITI		33,8	20,5
	1	10,8	18,0	LIMBADI		33,8	20,5
TRAPANI				NICOTERA		33,8	20,5
	1	19,8	20,8	SAN CALOGERO		33,8	20,5
	2	16,0	19,0	VICENZA			
	3	16,0	18,0		1	16,8	18,0
	4	17,3	21,5	VITERBO			
	5	15,0	20,5		1	14,3	15,3
	6	14,5	16,0		2	13,8	15,5
					3	21,3	14,5
					4	21,0	15,5
					5	21,3	14,5
					6	34,5	14,8

PORTUGAL — PORTUGAL — PORTUGAL — ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ — PORTUGAL — PORTUGAL —
 PORTOGALLO — PORTUGAL — PORTUGAL — PORTUGALI — PORTUGAL

(1)	(2)	(3)	(4)
ALGARVE			
	1	6,8	11,3
	2	7,3	12,3
	3	7,8	12,5
ALTO ALENTEJO ORIENTAL			
	1	7,3	14,0
	2	8,0	13,0
ALTO DOURO			
	1	11,0	13,8
	2	11,0	14,8
	3	11,0	15,5
	4	10,5	12,8
	5	8,0	11,8
ALTO MONDEGO			
	1	8,8	12,0
	2	8,8	12,0
BARROS DE BEJA			
	1	9,0	13,5
	2	9,5	13,3
BARROS DE FRONTEIRA E ZONAS			
	1	9,0	14,3
	2	8,3	13,8
BEIRA BAIXA			
	1	10,3	12,5
	2	9,0	13,3
	3	8,8	12,5
	4	8,5	12,8
BEIRA CENTRAL			
	1	9,3	11,5
BEIRA SERRANA			
	1	8,3	11,0
	2	9,3	12,3
	3	9,3	12,8
	4	8,8	11,8
CALCÁRIOS DUROS			
	1	9,5	13,5
CENTRO INTERIOR SERRANO			
	1	8,5	12,0
	2	8,3	12,5
	3	7,5	10,8
	4	8,5	11,8
	5	8,5	13,0
CENTRO LITORAL			
	1	5,8	10,3
	2	7,0	9,5
	3	6,3	10,0
	4	7,5	11,5
	5	6,0	11,0

(1)	(2)	(3)	(4)
CHARNECA DO TEJO			
	1	6,3	11,3
	2	6,3	11,3
ELVAS			
	1	8,0	17,3
	2	7,5	14,8
ENTRE DOURO E MINHO			
	1	5,5	8,3
	2	7,5	8,5
	3	6,3	8,0
	4	9,3	10,3
	5	8,3	9,8
	6	8,0	11,3
ÉVORA			
	1	8,0	11,0
	2	8,3	11,5
	3	8,0	10,8
LITORAL SUL			
	1	6,3	10,8
	2	6,8	11,0
MARGEM ESQUERDA			
	1	8,0	17,5
	2	9,0	18,3
OESTE E LISBOA			
	1	6,8	10,5
PORTALEGRE			
	1	9,3	14,5
RIBATEJO			
	1	8,0	11,5
	2	8,0	11,8
	3	7,0	12,3
	4	7,5	11,3
SERRAS ALENTEJANAS			
	1	7,8	11,8
	2	6,3	12,0
TERRA FRIA TRANSMONTANA			
	1	9,5	13,0
	2	9,3	15,3
TRANSIÇÃO BARROS DE BEJA/ALTO ALENTEJO			
	1	6,0	13,0
	2	7,3	12,5

REGOLAMENTO (CE) N. 2030/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1997

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
- d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/97⁽⁴⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 27.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁴⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 ottobre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 99 9600	+	124,73
	...	—	0402 21 99 9700	+	130,38
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9900	+	136,76
	...	—	0402 29 15 9200	+	0,5985
0401 20 11 9100	+	—	0402 29 15 9300	+	0,9054
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 29 15 9500	+	0,9538
	...	—	0402 29 15 9900	+	1,0262
0401 20 19 9100	+	—	0402 29 19 9200	+	0,5985
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 19 9300	+	0,9054
	...	—	0402 29 19 9500	+	0,9538
0401 20 91 9100	+	4,551	0402 29 19 9900	+	1,0262
0401 20 91 9500	+	5,302	0402 29 91 9100	+	1,0334
0401 20 99 9100	+	4,551	0402 29 91 9500	+	1,1258
0401 20 99 9500	+	5,302	0402 29 99 9100	+	1,0334
0401 30 11 9100	+	6,803	0402 29 99 9500	+	1,1258
0401 30 11 9400	+	10,50	0402 91 11 9110	+	—
0401 30 11 9700	+	15,77	0402 91 11 9120	+	4,551
0401 30 19 9100	+	6,803	0402 91 11 9310	+	13,30
0401 30 19 9400	+	10,50	0402 91 11 9350	+	16,29
0401 30 19 9700	+	15,77	0402 91 11 9370	+	19,81
0401 30 31 9100	+	38,32	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9400	+	59,85	0402 91 19 9120	+	4,551
0401 30 31 9700	+	66,00	0402 91 19 9310	+	13,30
0401 30 39 9100	+	38,32	0402 91 19 9350	+	16,29
0401 30 39 9400	+	59,85	0402 91 19 9370	+	19,81
0401 30 39 9700	+	66,00	0402 91 31 9100	+	8,991
0401 30 91 9100	+	75,22	0402 91 31 9300	+	23,42
0401 30 91 9400	+	110,55	0402 91 39 9100	+	8,991
0401 30 91 9700	+	129,01	0402 91 39 9300	+	23,42
0401 30 99 9100	+	75,22	0402 91 51 9000	+	10,50
0401 30 99 9400	+	110,55	0402 91 59 9000	+	10,50
0401 30 99 9700	+	129,01	0402 91 91 9000	+	75,22
0402 10 11 9000	+	59,85	0402 91 99 9000	+	75,22
0402 10 19 9000	+	59,85	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 91 9000	+	0,5985	0402 99 11 9130	+	0,0456
0402 10 99 9000	+	0,5985	0402 99 11 9150	+	0,1269
0402 21 11 9200	+	59,85	0402 99 11 9310	+	15,33
0402 21 11 9300	+	90,54	0402 99 11 9330	+	18,40
0402 21 11 9500	+	95,38	0402 99 11 9350	+	24,46
0402 21 11 9900	+	102,60	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 17 9000	+	59,85	0402 99 19 9130	+	0,0456
0402 21 19 9300	+	90,54	0402 99 19 9150	+	0,1269
0402 21 19 9500	+	95,38	0402 99 19 9310	+	15,33
0402 21 19 9900	+	102,60	0402 99 19 9330	+	18,40
0402 21 91 9100	+	103,34	0402 99 19 9350	+	24,46
0402 21 91 9200	+	104,05	0402 99 31 9110	+	0,0975
0402 21 91 9300	+	105,34	0402 99 31 9150	+	25,47
0402 21 91 9400	+	112,58	0402 99 31 9300	+	0,3832
0402 21 91 9500	+	115,09	0402 99 31 9500	+	0,6600
0402 21 91 9600	+	124,73	0402 99 39 9110	+	0,0975
0402 21 91 9700	+	130,38	0402 99 39 9150	+	25,47
0402 21 91 9900	+	136,76	0402 99 39 9300	+	0,3832
0402 21 99 9100	+	103,34			
0402 21 99 9200	+	104,05			
0402 21 99 9300	+	105,34			
0402 21 99 9400	+	112,58			
0402 21 99 9500	+	115,09			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6600	0404 90 29 9160	+	129,22
0402 99 91 9000	+	0,7522	0404 90 29 9180	+	135,53
0402 99 99 9000	+	0,7522	0404 90 81 9100	+	0,5884
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	15,20
0403 10 13 9800	+	4,551	0404 90 83 9110	+	0,5884
0403 10 19 9800	+	6,803	0404 90 83 9130	+	0,8973
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	0,9453
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	1,0168
0403 10 33 9800	+	0,0456	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	0,0680	0404 90 83 9913	+	0,0456
0403 90 11 9000	+	58,84	0404 90 83 9915	+	0,0680
0403 90 13 9200	+	58,84	0404 90 83 9917	+	0,1050
0403 90 13 9300	+	89,73	0404 90 83 9919	+	0,1577
0403 90 13 9500	+	94,53	0404 90 83 9931	+	15,20
0403 90 13 9900	+	101,68	0404 90 83 9933	+	18,24
0403 90 19 9000	+	102,44	0404 90 83 9935	+	24,24
0403 90 31 9000	+	0,5884	0404 90 83 9937	+	25,22
0403 90 33 9200	+	0,5884	0404 90 89 9130	+	1,0244
0403 90 33 9300	+	0,8973	0404 90 89 9150	+	1,1159
0403 90 33 9500	+	0,9453	0404 90 89 9930	+	0,4601
0403 90 33 9900	+	1,0168	0404 90 89 9950	+	0,6600
0403 90 39 9000	+	1,0244	0404 90 89 9990	+	0,7522
0403 90 51 9100	970	2,327	0405 10 11 9500	+	176,10
	...	—	0405 10 11 9700	+	180,50
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 19 9500	+	176,10
0403 90 53 9000	+	4,551	0405 10 19 9700	+	180,50
0403 90 59 9110	+	6,803	0405 10 30 9100	+	176,10
0403 90 59 9140	+	10,50	0405 10 30 9300	+	180,50
0403 90 59 9170	+	15,77	0405 10 30 9500	+	176,10
0403 90 59 9310	+	38,32	0405 10 30 9700	+	180,50
0403 90 59 9340	+	59,85	0405 10 50 9100	+	176,10
0403 90 59 9370	+	66,00	0405 10 50 9300	+	180,50
0403 90 59 9510	+	75,22	0405 10 50 9500	+	176,10
0403 90 59 9540	+	110,55	0405 10 50 9700	+	180,50
0403 90 59 9570	+	129,01	0405 10 90 9000	+	187,10
0403 90 61 9100	+	—	0405 20 90 9500	+	165,09
0403 90 61 9300	+	—	0405 20 90 9700	+	171,69
0403 90 63 9000	+	0,0456	0405 90 10 9000	+	228,00
0403 90 69 9000	+	0,0680	0405 90 90 9000	+	180,50
0404 90 21 9100	+	58,84	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9910	+	—	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 21 9950	+	13,18		039	—
0404 90 23 9120	+	58,84		099	22,83
0404 90 23 9130	+	89,73		400	22,83
0404 90 23 9140	+	94,53		...	37,68
0404 90 23 9150	+	101,68	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9911	+	—		039	—
0404 90 23 9913	+	4,551		099	21,24
0404 90 23 9915	+	6,803		400	15,29
0404 90 23 9917	+	10,50		...	35,05
0404 90 23 9919	+	15,77	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 23 9931	+	13,18		039	—
0404 90 23 9933	+	16,15		099	9,329
0404 90 23 9935	+	19,63		400	7,834
0404 90 23 9937	+	23,21		...	15,39
0404 90 23 9939	+	24,26			
0404 90 29 9110	+	102,44			
0404 90 29 9115	+	103,11			
0404 90 29 9120	+	104,40			
0404 90 29 9130	+	111,59			
0404 90 29 9135	+	114,05			
0404 90 29 9150	+	123,60			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—	
	039	—	0406 30 31 9710	037	—	
	099	30,98		039	—	
	400	30,98		099	9,54	
	...	51,11		400	8,346	
0406 10 20 9620	037	—		...	17,88	
0406 10 20 9620	039	—	0406 30 31 9730	037	—	
	099	31,42		039	—	
	400	31,42		099	13,99	
	...	51,83		400	12,25	
	0406 10 20 9630	037		—	...	26,24
0406 10 20 9630	039	—	0406 30 31 9910	037	—	
	099	35,06		039	—	
	400	35,06		099	9,54	
	...	57,86		400	8,346	
	0406 10 20 9640	037		—	...	17,88
0406 10 20 9640	039	—	0406 30 31 9930	037	—	
	099	51,54		039	—	
	400	48,35		099	13,99	
	...	85,03		400	12,25	
	0406 10 20 9650	037		—	...	26,24
0406 10 20 9650	039	—	0406 30 31 9950	037	—	
	099	42,95		039	—	
	400	25,44		099	20,36	
	...	70,86		400	17,81	
	0406 10 20 9660	+		—	...	38,17
0406 10 20 9830	037	—	0406 30 39 9500	037	—	
	039	—		039	—	
	099	15,93		099	13,99	
	400	13,38		400	12,25	
	...	26,28		...	26,24	
0406 10 20 9850	037	—	0406 30 39 9700	037	—	
	039	—		039	—	
	099	19,31		099	20,36	
	400	16,22		400	17,81	
	...	31,87		...	38,17	
0406 10 20 9870	+	—	0406 30 39 9930	037	—	
0406 10 20 9900	+	—		039	—	
0406 20 90 9100	+	—		099	20,36	
0406 20 90 9913	037	—		400	17,81	
	039	—		...	38,17	
	099	35,62	0406 30 39 9950	037	—	
	400	31,59		039	—	
	...	58,77		099	23,02	
0406 20 90 9915	037	—		400	21,14	
039	—	...		43,16		
0406 20 90 9915	099	47,01	0406 30 90 9000	037	—	
	400	42,12		039	—	
	...	77,56		099	24,15	
	0406 20 90 9917	037		—	400	21,14
	039	—		...	45,28	
0406 20 90 9917	099	49,94	0406 40 50 9000	037	—	
	400	44,75		039	—	
	...	82,41		099	54,55	
	0406 20 90 9919	037		—	400	32,98
	039	—		...	90,00	
0406 20 90 9919	099	55,82				
	400	50,02				
	...	92,10				

Codice prodotto	Destinazione (°)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (°)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	099	56,01		099	36,20
	400	32,98		400	20,01
	...	92,42		...	59,72
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 35 9190	037	28,95
	039	—		039	28,95
	099	60,16		099	61,40
	400	60,16		400	61,40
	...	99,26		...	101,30
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	099	62,17		099	54,68
	400	62,17		400	40,19
	...	102,58		...	90,22
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	099	62,17		099	60,16
	400	62,17		400	60,16
	...	102,58		...	99,26
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	40,61
	039	—		039	40,61
	099	61,63		099	65,82
	400	44,53		400	57,27
	...	101,68		...	108,59
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	37,12
	039	—		039	37,12
	099	36,51		099	63,89
	400	18,57		400	63,89
	...	75,31		...	105,42
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 63 9900	037	29,52
	039	—		039	29,52
	099	36,98		099	48,93
	400	21,16		400	48,93
	...	76,25		...	80,75
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	099	33,48	039	—	
	400	18,57	099	48,93	
	...	69,06	400	48,93	
0406 90 31 9119	037	—	...	80,75	
	039	—	0406 90 73 9900	037	—
	099	38,17		039	—
	400	25,56		099	52,63
	...	62,99		400	52,63
...	62,99	...		86,83	
0406 90 33 9119	037	—	0406 90 75 9900	037	—
	039	—		039	—
	099	38,17		099	51,97
	400	25,56		400	22,27
	...	62,99		...	85,75
0406 90 33 9919	037	—	0406 90 76 9300	037	—
	039	—		039	—
	099	34,36		099	34,88
	400	20,33		400	20,12
	...	56,69		...	71,94

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 76 9400	037	—	0406 90 85 9999	+	—
	039	—	0406 90 86 9100	+	—
	099	40,07	0406 90 86 9200	037	—
	400	23,22		039	—
	...	82,65		099	29,74
0406 90 76 9500	037	—		400	27,65
	039	—		...	61,34
	099	38,60	0406 90 86 9300	037	—
	400	23,22		039	—
	...	79,62		099	30,78
0406 90 78 9100	037	—		400	30,30
	039	—		...	63,48
	099	32,73	0406 90 86 9400	037	—
	400	18,14		039	—
	...	67,50		099	34,58
0406 90 78 9300	037	—		400	34,28
	039	—		...	71,32
	099	40,07	0406 90 86 9900	037	—
	400	20,12		039	—
	...	82,65		099	43,80
0406 90 78 9500	037	—		400	40,24
	039	—		...	90,34
	099	40,07	0406 90 87 9100	+	—
	400	23,22	0406 90 87 9200	037	—
	...	82,65		039	—
0406 90 79 9900	037	—		099	24,78
	039	—		400	24,78
	099	30,31		...	51,11
	400	19,23	0406 90 87 9300	037	—
	...	62,51		039	—
0406 90 81 9900	037	—		099	28,27
	039	—		400	28,02
	099	53,71		...	58,31
	400	47,61	0406 90 87 9400	037	—
	...	88,63		039	—
0406 90 85 9910	037	28,95		099	30,66
	039	28,95		400	30,66
	099	59,27		...	63,25
	400	59,27	0406 90 87 9951	037	—
	...	97,79		039	—
0406 90 85 9991	037	—		099	42,19
	039	—		400	42,19
	099	54,68		...	87,04
	400	40,19	0406 90 87 9971	037	—
	...	90,22		039	—
0406 90 85 9995	037	—		099	42,07
	039	—		400	34,41
	099	51,97		...	86,78
	400	21,16	0406 90 87 9972	099	16,03
	...	85,75		400	13,67
				...	33,07

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9100	+	—
	039	—	2309 10 19 9200	+	—
	099	37,66	2309 10 19 9300	+	—
	400	24,08	2309 10 19 9400	+	—
	...	77,68	2309 10 19 9500	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 19 9600	+	—
	039	—	2309 10 19 9700	+	—
	099	42,07	2309 10 19 9800	+	—
	400	24,08	2309 10 70 9010	+	—
	...	86,78	2309 10 70 9100	+	13,85
0406 90 87 9979	037	—	2309 10 70 9200	+	18,47
	039	—	2309 10 70 9300	+	23,09
	099	36,51	2309 10 70 9500	+	27,70
	400	24,08	2309 10 70 9600	+	32,32
	...	75,31	2309 10 70 9700	+	36,94
0406 90 88 9100	+	—	2309 10 70 9800	+	40,63
0406 90 88 9105	037	—	2309 90 35 9010	+	—
	039	—	2309 90 35 9100	+	—
	099	52,46	2309 90 35 9200	+	—
	400	30,30	2309 90 35 9300	+	—
	...	86,56	2309 90 35 9400	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 35 9500	+	—
	039	—	2309 90 35 9700	+	—
	099	31,84	2309 90 39 9010	+	—
	400	30,30	2309 90 39 9100	+	—
	...	52,55	2309 90 39 9200	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9300	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 39 9400	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 39 9500	+	—
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 39 9600	+	—
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9100	+	13,85
			2309 90 70 9200	+	18,47
			2309 90 70 9300	+	23,09
			2309 90 70 9500	+	27,70
			2309 90 70 9600	+	32,32
			2309 90 70 9700	+	36,94
			2309 90 70 9800	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 895/97 della Commissione (GU L 128 del 21. 5. 1997, pag. 1).

Tuttavia: — il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso);

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da «...».

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2031/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1997****che sospende temporaneamente il rilascio dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esporta-

zioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa; che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti di cui trattasi,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0406 30 è sospeso per il periodo dal 17 al 31 ottobre 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.⁽⁴⁾ GU L 268 dell'1. 10. 1997, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 2032/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 ottobre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 40	052	92,9
	999	92,9
0709 90 79	052	123,3
	999	123,3
0805 30 30	052	69,4
	388	56,0
	524	60,1
	528	57,8
	999	60,8
0806 10 40	052	91,7
	064	59,9
	400	221,9
	999	124,5
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	052	59,0
	060	48,1
	064	45,1
	400	94,0
	404	76,6
	528	47,3
	800	156,1
	999	75,2
0808 20 57	052	94,6
	064	86,6
	400	73,0
	999	84,7

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2033/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1997

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 ottobre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	—	—	1101 00 15 9100	01	9,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	8,50
1001 90 99 9000	03	0	1101 00 15 9150	01	7,75
	02	—	1101 00 15 9170	01	7,00
1002 00 00 9000	03	17,00	1101 00 15 9180	01	6,50
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	4,00	1102 10 00 9500	01	36,50
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	—	— (?)
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	—	— (?)
1005 90 00 9000	—	—	1103 11 10 9900	—	—
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9200	01	0 (?)
1008 20 00 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2034/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1997

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco, del frumento e/o dell'orzo subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate appli-

cando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 2,98 ECU/t.
2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di orzo e di avena, di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 2,08 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.⁽⁵⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 2035/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1337/97 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 ottobre 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97 la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 13,89 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2036/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1884/97⁽⁶⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso

sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 ottobre 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1339/97 modificato, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 6,49 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 73.

REGOLAMENTO (CE) N. 2037/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla e alcuni paesi ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1883/97 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 ottobre 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1883/97, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 14,00 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 265 del 27. 9. 1997, pag. 69.

REGOLAMENTO (CE) N. 2038/97 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 1997****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CE) n. 1773/97 della Commissione, del 12 settembre 1997, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 8,

considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1773/97;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1773/97, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n.

1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 ottobre 1997, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1773/97, la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 22,75 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.⁽⁵⁾ GU L 250 del 13. 9. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2039/97 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 1997
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1744/97 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le uve da tavola, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il corretto

funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le uve da tavola esportati dopo il 16 ottobre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1744/97 per le uve da tavola, la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 16 ottobre 1997 e prima del 19 novembre 1997, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 244 del 6. 9. 1997, pag. 12.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(97/667/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (²), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dal Belgio il 14 agosto 1996 e pervenuta alla Commissione il 20 agosto 1996 conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di un tipo di proiettore di retromarcia di cui al regolamento ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 23, effettuata in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando la fondatezza dei motivi adottati nella domanda, secondo cui i proiettori di retromarcia di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (³), né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (⁴), modificata da ultimo dalla direttiva

97/28/CE della Commissione (⁵); che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 23 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione dei suddetti proiettori di retromarcia;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga del Belgio per la produzione di un tipo di proiettore di retromarcia di cui al regolamento ECE n. 23, nonché per la sua installazione in conformità del regolamento ECE n. 48 sul tipo di veicolo al quale è destinato, è approvata.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(¹) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(²) GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(³) GU L 220 del 29. 8. 1977, pag. 72.

(⁴) GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(⁵) GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(97/668/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dal Lussemburgo il 17 febbraio 1997, e pervenuta alla Commissione il 24 febbraio 1997, era accompagnata da una relazione contenente le informazioni prescritte dal suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda due tipi di lampade a scarica da montare su due tipi di proiettori destinati a due tipi di veicoli a motore;

considerando che le informazioni trasmesse dal Lussemburgo dimostrano che la tecnologia e il principio alla base di questi nuovi tipi di lampade a scarica e di proiettori non soddisfano i requisiti della normativa comunitaria; che, tuttavia, la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché i provvedimenti attuati per garantire la sicurezza stradale, sono soddisfacenti ed assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello delle lampade e dei proiettori conformi ai requisiti delle direttive in vigore, ed in particolare della direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché delle lampade elettriche ad incandescenza per tali proiettori⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/517/CEE della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che questi nuovi tipi di lampade a scarica e questi due nuovi tipi di proiettori soddisfano i requisiti dei regolamenti ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 8, n. 98 e n. 99; che, di conseguenza è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE ai tre elementi oggetto della domanda di deroga, vale a dire i tipi di lampada a scarica, i due tipi di proiettori muniti di questo tipo di lampada e i tipi di veicolo a motore, a condizione che il tipo di veicolo in

questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti;

considerando che le direttive comunitarie di cui sopra saranno modificate per consentire l'immissione sul mercato delle lampade a scarica prodotte con questa nuova tecnologia, dei proiettori muniti di tali lampade e dei veicoli a motore su cui sono montati tali proiettori;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga presentata dal Lussemburgo a favore di due tipi di lampade a scarica da montare su due tipi di proiettori per due tipi di veicoli a motore è approvata a condizione che i tipi di veicoli in questione siano dotati di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 12. 9. 1989, pag. 15.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(97/669/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dai Paesi Bassi il 13 gennaio 1997, e pervenuta alla Commissione il 20 gennaio 1997, era accompagnata da una relazione contenente le informazioni prescritte dal suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda un tipo di lampada a scarica da montare su un tipo di proiettore per un tipo di veicolo a motore;

considerando che le informazioni trasmesse dai Paesi Bassi dimostrano che la tecnologia e il principio alla base di questo nuovo tipo di lampada a scarica e di proiettore non soddisfano i requisiti della normativa comunitaria; che, tuttavia, la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché i provvedimenti attuati per garantire la sicurezza stradale, sono soddisfacenti ed assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello delle lampade e dei proiettori conformi ai requisiti delle direttive in vigore, ed in particolare della direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché delle lampade elettriche ad incandescenza per tali proiettori⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/517/CEE della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che questo nuovo tipo di lampada a scarica e questo nuovo tipo di proiettore soddisfano i requisiti dei regolamenti ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, n. 8, n. 98 e n. 99; che, di conseguenza è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE ai tre elementi oggetto della domanda di deroga, vale a dire il tipo di lampada a scarica, il tipo di proiettore munito di questo tipo di lampada e il tipo di veicolo a motore, a condizione che il tipo di veicolo in questione

sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti;

considerando che le direttive comunitarie di cui sopra saranno modificate per consentire l'immissione sul mercato delle lampade a scarica prodotte con questa nuova tecnologia, dei proiettori muniti di tali lampade e dei veicoli a motore su cui sono montati tali proiettori;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga presentata dai Paesi Bassi a favore di un tipo di lampada a scarica da montare su un tipo di proiettore per un tipo di veicolo a motore è approvata a condizione che il tipo di veicolo in questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(¹) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(²) GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(³) GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.

(⁴) GU L 265 del 12. 9. 1989, pag. 15.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(97/670/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dai Paesi Bassi il 3 febbraio 1997, e pervenuta alla Commissione il 7 febbraio 1997, era accompagnata da una relazione contenente le informazioni prescritte dal suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda un tipo di lampada a scarica da montare su un tipo di proiettore per un tipo di veicolo a motore;

considerando che le informazioni trasmesse dai Paesi Bassi dimostrano che la tecnologia e il principio alla base di questo nuovo tipo di lampada a scarica e di proiettore non soddisfano i requisiti della normativa comunitaria; che, tuttavia, la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché i provvedimenti attuati per garantire la sicurezza stradale, sono soddisfacenti ed assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello delle lampade e dei proiettori conformi ai requisiti delle direttive in vigore, ed in particolare della direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché delle lampade elettriche ad incandescenza per tali proiettori⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/517/CEE della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che questo nuovo tipo di lampada a scarica e questo nuovo tipo di proiettore soddisfano i requisiti dei regolamenti ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, n. 8, n. 98 e n. 99; che, di conseguenza è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE ai tre elementi oggetto della domanda di deroga, vale a dire il tipo di lampada a scarica, il tipo di proiettore munito di questo tipo di lampada e il tipo di veicolo a motore, a condizione che il tipo di veicolo in questione

sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti;

considerando che le direttive comunitarie di cui sopra saranno modificate per consentire l'immissione sul mercato delle lampade a scarica prodotte con questa nuova tecnologia, dei proiettori muniti di tali lampade e dei veicoli a motore su cui sono montati tali proiettori;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga presentata dai Paesi Bassi a favore di un tipo di lampada a scarica da montare su un tipo di proiettore per un tipo di veicolo a motore è approvata a condizione che il tipo di veicolo in questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(¹) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(²) GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(³) GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.

(⁴) GU L 265 del 12. 9. 1989, pag. 15.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(97/671/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dalla Germania il 12 febbraio 1997, e pervenuta alla Commissione il 17 febbraio 1997, era accompagnata da una relazione contenente le informazioni prescritte dal suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda due tipi di lampade a scarica da montare su due tipi di proiettori per un tipo di veicolo a motore;

considerando che le informazioni trasmesse dalla Germania dimostrano che la tecnologia e il principio alla base di questi nuovi tipi di lampada a scarica e di proiettori non soddisfano i requisiti della normativa comunitaria; che, tuttavia, la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché i provvedimenti attuati per garantire la sicurezza stradale, sono soddisfacenti ed assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello delle lampade e dei proiettori conformi ai requisiti delle direttive in vigore, ed in particolare della direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché delle lampade elettriche ad incandescenza per tali proiettori⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/517/CEE della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che questi nuovi tipi di lampade a scarica e questi nuovi tipi di proiettori soddisfano i requisiti dei regolamenti ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 8, n. 98 e n. 99; che, di conseguenza è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE ai tre elementi oggetto della domanda di deroga, vale a dire i tipi di lampada a scarica, i due tipi di proiettori muniti di questo tipo di lampada e i tipi di veicolo a motore, a condizione che il tipo di veicolo in questione

sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti;

considerando che le direttive comunitarie di cui sopra saranno modificate per consentire l'immissione sul mercato delle lampade a scarica prodotte con questa nuova tecnologia, dei proiettori muniti di tali lampade e dei veicoli a motore su cui sono montati tali proiettori;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga presentata dalla Germania a favore di due tipi di lampade a scarica da montare su due tipi di proiettori per un tipo di veicolo a motore è approvata a condizione che il tipo di veicolo in questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(3) GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.

(4) GU L 265 del 12. 9. 1989, pag. 15.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(97/672/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dal Lussemburgo il 18 dicembre 1996, e pervenuta alla Commissione in data 6 gennaio 1997, conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando la fondatezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della Commissione⁽⁴⁾, né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione⁽⁶⁾; che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE

n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga del Lussemburgo per la produzione e l'installazione di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n. 7, installato in conformità del regolamento ECE n. 48 sul tipo di veicolo al quale è destinato, è approvata.

Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(97/673/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dal Lussemburgo il 17 febbraio 1997 e pervenuta alla Commissione il 24 febbraio 1997 conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda l'installazione, su due tipi di veicoli, di due tipi di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando la fondatezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della Commissione ⁽⁴⁾, né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione ⁽⁶⁾; che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE

n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga del Lussemburgo per la produzione di due tipi di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n. 7, nonché per la loro installazione in conformità del regolamento ECE n. 48 sui tipi di veicoli ai quali sono destinati, è approvata.

Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(97/674/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dal Belgio il 24 febbraio 1997 e pervenuta alla Commissione il 25 febbraio 1997 conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di quattro tipi di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando la fondatezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della Commissione⁽⁴⁾, né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della

Commissione⁽⁶⁾; che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga del Belgio per la produzione di quattro tipi di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n. 7, nonché per la loro installazione in conformità del regolamento ECE n. 48 sul tipo di veicolo al quale sono destinati, è approvata.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(97/675/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dal Belgio il 24 febbraio 1997 e pervenuta alla Commissione il 25 febbraio 1997 conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di due tipi di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando la fondatezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della Commissione⁽⁴⁾, né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della

Commissione⁽⁶⁾; che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga del Belgio per la produzione di due tipi di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n. 7, nonché per la loro installazione in conformità del regolamento ECE n. 48 sul tipo di veicolo al quale sono destinati, è approvata.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dall'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(97/676/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dall'Italia il 27 gennaio 1997 e pervenuta alla Commissione il 28 gennaio 1997 conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando la fondatezza dei motivi adottati nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della Commissione⁽⁴⁾, né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della

Commissione⁽⁶⁾; che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga dell'Italia per la produzione di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n. 7, e l'installazione dello stesso in conformità del regolamento ECE n. 48 sul tipo di veicolo al quale è destinato, è approvata.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(97/677/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dal Regno Unito il 6 gennaio 1997 e pervenuta alla Commissione il 7 gennaio 1997 conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando la fondatezza dei motivi adottati nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della Commissione ⁽⁴⁾, né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della

Commissione ⁽⁶⁾; che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga del Regno Unito per la produzione e l'installazione di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n. 7, installato in conformità del regolamento ECE n. 48 sul tipo di veicolo al quale è destinato, è approvata.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(97/678/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dal Regno Unito il 6 gennaio 1997 e pervenuta alla Commissione il 7 gennaio 1997 conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando la fondatezza dei motivi adottati nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della Commissione ⁽⁴⁾, né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione ⁽⁶⁾; che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE

n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga del Regno Unito per la produzione e l'installazione di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n. 7, installato in conformità del regolamento ECE n. 48 sul tipo di veicolo al quale è destinato, è approvata.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(97/679/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dal Regno Unito il 10 gennaio 1997 e pervenuta alla Commissione il 14 gennaio 1997 conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando la fondatezza dei motivi adottati nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della Commissione ⁽⁴⁾, né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della

Commissione ⁽⁶⁾; che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga del Regno Unito per la produzione e l'installazione di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n. 7, installato in conformità del regolamento ECE n. 48 sul tipo di veicolo al quale è destinato, è approvata.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(97/680/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dal Regno Unito il 6 febbraio 1997 e pervenuta alla Commissione l'11 febbraio 1997 conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, effettuata in conformità del regolamento ECE n. 48;

considerando la fondatezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui le luci di arresto di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/30/CE della Commissione⁽⁴⁾, né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della

Commissione⁽⁶⁾; che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 7 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente;

considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione delle suddette luci di arresto;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga del Regno Unito per la produzione e l'installazione di un tipo di terza luce di arresto della categoria ECE S3 di cui al regolamento ECE n. 7, installato in conformità del regolamento ECE n. 48 sul tipo di veicolo al quale è destinato, è approvata.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(3) GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54.

(4) GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 25.

(5) GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

(6) GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 1.